



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,  
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

tel + 39 040 377 4546  
fax + 39 040 377 4513

ambiente@regione.fvg.it  
ambiente@certregione.fvg.it  
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

UD/ESR/3554 - D.lgs. 152/06; L.R. 34/2017. - Società Corradini s.r.l. - Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di San Vito al Torre (UD).

#### Il titolare di P.O. Pianificazione e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

**Vista** la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012, n. 0278/Pres. di approvazione del Piano regionale di gestione rifiuti urbani;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2016, n. 0259/Pres. di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;

**Vista** la legge regionale del 12/12/2014 n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" e s.m.i.;

**Richiamati** i provvedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione e alla gestione del suddetto impianto di seguito indicati:

- Determinazione della Provincia di Udine n. 4911 del 04/10/2016 di Autorizzazione Unica Ambientale per:

- il recupero di rifiuti non pericolosi ex artt. 214-216 del D.lgs 152/2006;
- scarico delle acque reflue industriali al suolo;
- emissioni in atmosfera;
- comunicazione sull'impatto acustico;

**Vista** l'istanza di variante presentata dalla società CORRADINI s.r.l. prot. nn. 49171, 49172 e 49173 AMB/GEN del 15/10/2019 di autorizzazione alla realizzazione e esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di San Vito al Torre;

**Dato atto** che il procedimento è stato avviato con nota prot. n. 49356 del 16/10/2019, convocando apposita conferenza dei servizi per la valutazione del progetto;

**Preso atto** che la conferenza dei servizi tenutasi in data 29/01/2020 (n. 1324 AMB/INT), ha sospeso la valutazione del progetto presentato richiedendo alla Società Corradini s.r.l. di

integrare la documentazione finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue e la definizione della capacità massima di stoccaggio dell'impianto;

**Vista** la documentazione integrativa prot. n. 16619 AMB/GEN del 08/04/2020, successivamente integrata con la nota n. 27131 AMB/GEN del 15/06/2020;

**Acquisito** il parere favorevole di ARPA FVG prot. n. 21470 AMB/GEN del 12/05/2020;

**Considerato** il protrarsi dell'emergenza sanitaria che ha reso impossibile convocare una riunione simultanea della Conferenza di Servizi ed atteso che l'art.103 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, successivamente modificato dall'art.37 del D.L. 08 aprile 2020, n. 23, ha disposto la sospensione dei termini procedurali per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, prevedendo, peraltro, che *"Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti..."*, non essendo applicabile l'istituto del silenzio assenso, con nota prot. n. 27288 del 15/06/2020 è stato chiesto al Comune di San Vito al Torre, all'ASUFC e al Servizio gestione risorse idriche – autorizzazioni agli scarichi l'espressione del parere per le materie di competenza;

**Considerata** la necessità di concludere il procedimento nei termini fissati dall'art. 208 del D.lgs 152/06 acquisendo tutti i pareri degli enti coinvolti è stata convocata la conferenza dei servizi;

**Preso atto** che la conferenza dei servizi tenutasi in data 13/07/2020 (prot. n. 10512 AMB/INT), ha approvato il progetto per la realizzazione e gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi richiesto dalla società CORRADINI s.r.l., nel rispetto delle prescrizioni imposte dai componenti della conferenza dei servizi;

**Preso atto** che è stato individuato tecnico responsabile della gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 29 della LR 34/2017;

**Ritenuto** pertanto di autorizzare la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi richiesto dalla società CORRADINI s.r.l. in accordo con le valutazioni della conferenza dei servizi;

**Preso atto** che in data 04/08/2020 è stato emesso il decreto n. 3029/AMB contenente alcuni refusi;

**Ritenuto** di annullare e sostituire il precedente decreto n. 3029/AMB del 04/08/2020;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres e successive modifiche;

**Visto** il Decreto del Direttore centrale n. 1215/AMB di data 28 febbraio 2020 con il quale è stato conferito l'incarico relativo alla posizione organizzativa denominata "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti" al dott. Marco Casasola presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

**Visto** il Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. 1527/AMB di data 20 marzo 2020 in ordine alla delega per l'adozione di atti espressivi di volontà esterna affidati alla posizione organizzativa denominata "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti";

## Decreta

1. Per quanto esposto in premessa di autorizzare la società Corradini s.r.l., ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, alla realizzazione e l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di San Vito al Torre (UD).
2. Le caratteristiche tecniche dell'impianto, le modifiche progettuali e le prescrizioni relative alla gestione dell'impianto sono riassunte nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla società CORRADINI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
- Comune di San Vito al Torre (UD).
  - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.
  - ARPA-FVG - Dipartimento Provinciale di Udine.
  - Servizio gestione risorse idriche – autorizzazione agli scarichi.
  - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento.

Si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

P.O. Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti  
dott. Marco Casasola

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/05)

## ALLEGATO 1

### “SCHEMA TECNICA IMPIANTO”

#### 1. Soggetto autorizzato

Società:

- Denominazione: CORRADINI s.r.l.;
- Sede legale: via Remis, 20 - 33050 San Vito al Torre (UD)
- Codice Fiscale: 01948660301

#### 2. Localizzazione impianto

- Indirizzo: via Remis, 20 – 33050 San Vito al Torre(UD);
- riferimenti catastali: Comune censuario di San Vito al Torre (UD):  
foglio 1 - mappali 89/2, 92/1, 92/2, 92/4, 92/8;
- riferimenti urbanistici: zona D2.1.

#### 3. Elaborati progettuali approvati

Il progetto risulta composto dai seguenti elaborati, che vengono approvati con il presente provvedimento:

Numero	Titolo	Data
Elaborato 1	Relazione tecnico-descrittiva	23/09/2019
Elaborato 2	Relazione descrittiva dimensionamento scarichi	03/12/2018
Elaborato 3	Relazione tecnica deroga distanza	23/09/2019
Allegato 1	Certificato REG 333_2011	
Allegato 2	Filtri a pettine emissioni	
Allegato 3	Valutazione acustica previsionale	24/11/2018
Allegato 3 bis	Valutazione acustica integrativa	27/05/2019
Allegato 7 Tav. 1	Planimetria CTR e catastale	Maggio 2015
Allegato 8	Planimetria limiti di distanza	
Prot. 58379/2019	Risposta a richiesta integrazione atti	05/12/2019
Tav. 1 Prot. 16619/2020	Planimetria generale- layout	03/04/2020
Tav. 2 Prot. 27131/2020	Modifica tracciato delle reti di scarico	11/06/2020
Tav. 3 Prot. 27131/2020	Modifica tracciato reti di scarico – sovrapposizione con aree di deposito	11/06/2020
Prot. 27131/2020	Relazione descrittiva – integrazione scarichi	11/06/2020

#### 4. Tipologia di impianto

L'impianto è autorizzato a svolgere le seguenti attività:

Tipologia Sistri	Tipologia Ispra	Categoria	Attività	Operazione	SIRR
Recupero / Smaltimento	Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	DP
			Messa in riserva	R13	MRS
	Selezione	Meccanico	Accorpamento / riconfezionamento	R12	ARR12
			Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	SCRVR

			Recupero metalli	R4	RMET
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Trattamento Raee	Messa in riserva RAEE	R13	MSRAEE

Le attività che vengono svolte sono così descritte:

- esclusiva messa in riserva dei rifiuti: il rifiuto accettato viene scaricato nelle aree di conferimento individuate nella TAV 1 del 03/04/2020 come "Area di conferimento e lavorazione dei rifiuti in ingresso", mantenendolo separato e opportunamente indentificato per singolo codice CER. I RAEE vengono sottoposti alla sola messa in riserva;
- selezione, cernita e riduzione volumetrica di rifiuti di ferro, acciaio, alluminio, rame e sue leghe per la produzione di materiali conformi ai regolamenti CE 333/2011 e 715/2013 [R4];
- selezione, cernita e riduzione volumetrica di rottami metallici non ricompresi nella disciplina dei regolamenti CE 333/2011 e 715/2013 (piombo, zinco, stagno ecc.) per l'ottenimento di materiali conformi alle specifiche tecniche delle norme di settore;
- recupero cavi elettrici: dopo tranciatura gli spezzoni vengono immessi in una macchina sguainatrice che separa il metallo dalla plastica, avviata a recupero/smaltimento;

#### 5. Potenzialità dell'impianto

- a. Potenzialità massima annuale: **41.921,25 Mg.**
- b. Potenzialità massima giornaliera: **182 Mg.**
- c. Capacità massima di stoccaggio dei rifiuti in ingresso: **3.694 metri cubi.**

#### 6. Tipi di rifiuti che possono essere trattati e relative operazioni di recupero

L'impianto è autorizzato a ricevere le seguenti tipologie di rifiuto, con relative operazioni di recupero:

CER	Descrizione	Operazioni di recupero	Quantità massima giornaliera Mg	Quantità massima annuale Mg
020110	Rifiuti metallici	R12-R4	7,5	7,5
100210	Scaglie di laminazione	R13-D15	150,0	150,0
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	R12-R4	25,0	25,0
100899	Rifiuti non specificati altrimenti	R12-R4	7,5	7,5
110199	Rifiuti non specificati altrimenti	R12-R4	7,5	7,5
110299	Rifiuti non specificati altrimenti	R12-R4	7,5	7,5

110501	Zinco solido	R12-R4	7,5	7,5
110599	Rifiuti non specificati altrimenti	R12-R4	7,5	7,5
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13-R12-R4	182,0	1.100,0
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi	R13-D15	182,0	450,0
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R13-R12-R4	45,0	45,0
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	R13-D15	15,0	15,0
120113	Rifiuti di saldatura	R13-R12-R4	7,5	7,5
120121	Corpi di utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	R12-R4	7,5	7,5
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	R12-R4	182,0	11.000,0
150104	Imballaggi metallici	R12-R4	105,0	105,0
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R12-R4	7,5	7,5
160116	Serbatoi per gas liquefatto	R12-R4	7,5	7,5
160117	Metalli ferrosi	R12-R4	125,0	125,0
160118	Metalli non ferrosi	R12-R4	12,5	12,5
160122	Componenti non specificati altrimenti	R12-R4	12,5	12,5
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13	50,0	50,0
160216	Componenti rimosso da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13	37,5	37,5
170401	Rame, bronzo, ottone	R12-R4	50,0	50,0
170402	Alluminio	R12-R4	75,0	75,0
170403	Piombo	R12-R4	12,5	12,5
170404	Zinco	R12-R4	6,25	6,25
170405	Ferro e acciaio	R12-R4	182,0	11.000,0
170406	Stagno	R12-R4	12,5	12,5
170407	Metalli misti	R12-R4	182,0	1.000,0
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13-R12-R4	25,0	25,0

190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R12-R4	7,5	7,5
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	R12-R4	7,5	7,5
191001	Rifiuti di ferro ed acciaio	R12-R4	7,5	7,5
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R12-R4	7,5	7,5
191202	Metalli ferrosi	R13-R12-R4	182,0	11.000,0
191203	Metalli non ferrosi	R13-R12-R4	182,0	500,0
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (RAEE)	R13	7,5	7,5
200140	Metalli	R13-R12-R4	182,0	5.000,0

## 7. Stoccaggi autorizzati

Le aree di conferimento, deposito e lavorazioni sono state riportate nella Tavola 1 - Planimetria generale – Layout - del 03/04/2020 e risultano così suddivise:

### Aree di messa in riserva/deposito rifiuti e materiali:

	Descrizione	Superficie mq	Volume stoccabile mc
1	area conferimento e lavorazione rifiuti in ingresso	445	
2	rottami ferrosi	200	665
3	area end of waste ex reg. 333/2011 (ferro)	1.983	12.851
4	area end of waste ex reg. 333/2011 (acciaio inox)	381	2.129
5	rottami non ferrosi	380	1.406
6	area end of waste ex reg. 333/2011 (alluminio e leghe di Al)	452	1.739
7	area end of waste ex reg. 715/2013	112	448
8	apparecchiature Raee	18	72
9	apparecchiature non Raee	21	84
10	100210 Scaglie di laminazione	17	50
11	120101 Limatura e trucioli di metalli ferrosi	120	300
12	120102 Polveri e particolato di metalli ferrosi	16	10
13	120113 Rifiuti di saldatura	16	10
14	200140 Metalli	88	476
15	120104 Polveri e particolato di metalli non ferrosi	5	10
16	120103 Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	59	38
17	191203 Metalli non ferrosi	94	380

18	191202 Metalli ferrosi	60	150
19	170411 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	32	43
20	area a disposizione per cernita	502	
21	area dedicata alle operazioni di lavorazione e ossi-taglio (emissioni diffuse)	121	
22	area lavorazione grandi strutture	340	
23	area per deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi	30	1
24	area deposito temporaneo rifiuti non pericolosi prodotti	75	40
25	area isolamento sorgenti radioattive orfane	66	

Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti avviene con le seguenti modalità:

CER	Descrizione	Linea di provenienza	Modalità di stoccaggio	Mg	Mc
191202	Metalli ferrosi	Selezione/cernita e trattamento meccanici	Cumulo Cassone	140	100
191203	Metalli non ferrosi	Selezione/cernita e trattamento meccanici	Cumulo cassone	60	95
191204	Plastica e gomma	Selezione/cernita e trattamento meccanici	cassone	30	20
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	Selezione/cernita e trattamento meccanici	cassone	30	20
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti da trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	Selezione/cernita e trattamento meccanici	cassone	30	20

Gli altri rifiuti prodotti dall'impianto, pericolosi e non pericolosi vengono gestiti con le modalità previste dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.lgs 152/06.

## 8. Dotazione impiantistica

L'impianto occupa una superficie di circa 19.000 mq, interamente recintata e 14.125 mq sono destinati all'attività di recupero rottami, dotata di rete di raccolta delle acque reflue e sistema di trattamento. Sul lato nord e sul lato ovest sono presenti delle



tettoie aventi estensione di 150 mq e 1.400 mq e rispettivamente. È presenta una pesa con annesso locale di controllo.

Presso l'impianto è rinvenibile la seguente attrezzatura:

- 2 caricatori semoventi diesel;
- 2 carrelli elevatori diesel;
- Escavatore cingolato con pinza integrata da cesoia;
- Cannelli da taglio;
- Pressa diesel;
- Presso cesoia;
- Sguainatrice elettromeccanica;
- Attrezzature per lavorazioni manuali;
- Rilevatore portatile di radioattività;
- Idropulitrice industriale che non prevede l'uso di solventi o altre sostanze.

## 9. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

### **Emissioni diffuse**

Tutta l'attività di deposito e trattamento dei rifiuti viene fatta all'esterno, su aree interamente pavimentate con soletta in c.a. di adeguato spessore e dotate di rete di raccolta delle acque. Solo alcune aree, sul lato Nord e sul lato Ovest sono dotate di tettoia.

Nell'area d'impianto sono collocate anche un impianto di pesatura certificato e una cisterna per il rifornimento di carburante ad uso interno.

L'attività svolta presso lo stabilimento prevede la presenza di emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili provenienti dalle operazioni di ossitaglio delle strutture metalliche di grossi spessori che vengono conferite all'impianto. Tali interventi possono essere effettuati anche presso i cantieri per facilitare il successivo carico e trasporto del materiale. Le operazioni di taglio hanno carattere non continuativo e non sono caratterizzate da tempistiche prevedibili a priori, poiché, la tecnica viene usata solo per materiali di grosso spessore e per grosse strutture. La maggior parte dei rifiuti in ingresso (fino a spessori di 100 mm) viene tagliata, quando necessario, con la cesoia idraulica mentre si prevede che le operazioni di ossitaglio varranno svolte in media per circa 4 ore/giorno.

### **Emissioni convogliate**

Il progetto prevede l'installazione di un sistema di aspirazione fisso per il trattamento delle emissioni provenienti dalle operazioni di ossitaglio, da affiancare al sistema mobile già utilizzato. L'intervento sarà localizzato presso l'area dedicata alle operazioni di ossitaglio, individuata, presso il perimetro nord dell'impianto, nella "Planimetria Generale -Layout", Tavola 1, d.d. 6/6/2019, Allegato 4 all'istanza in argomento, sostituita dalla Tavola 1 del 03/04/2020.

Il nuovo punto di emissione in atmosfera avrà le seguenti caratteristiche:

camino	descrizione	Altezza da terra [m]	Diametro mm	Portata massima [Nm <sup>3</sup> /h]
E1	Impianto fisso di aspirazione emissioni ossitaglio	5,9	500	6000

Nella seguente tabella si riporta l'elenco dei punti di emissione autorizzati con i relativi limiti di emissione e le frequenze di autocontrollo:

punti	descrizione	parametro	Limiti	Frequenza
-------	-------------	-----------	--------	-----------

			autocontrollo		
E1	Impianto fisso di aspirazione emissioni ossitaglio	Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>	annuale

#### **PRESCRIZIONI:**

1. Per il contenimento delle emissioni diffuse devono essere previste le seguenti misure di mitigazione:
  - a. Regolare pulizia delle vie di transito, dei mezzi utilizzati per la movimentazione del materiale polverulento e dei piazzali pavimentati.
  - b. Contenimento delle polveri diffuse nei periodi siccitosi e ventosi, mediante umidificazione dei piazzali, vie di transito ed in generale di tutte le aree da cui possono diffondersi le polveri.
  - c. Durante lo svolgimento delle operazioni di ossitaglio, svolte nell'apposita area, dovrà essere mantenuto in funzione l'impianto di aspirazione localizzata con tubazioni snodabili afferente al sistema di trattamento delle emissioni in atmosfera.
  - d. Segregare, anche con setti mobili, le aree interessate dalle operazioni di taglio ossiacetilenico, segregazione da mantenersi nel raggio di azione del sistema di aspirazione localizzata.
  - e. Vengono fatte salve, ove applicabili, le misure mitigative previste nella Parte t. Allegato 5 alla Parte V del D. Lgs.152.1106 e smi.
2. Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente.
3. Le misure e gli interventi di autocontrollo dovranno avvenire con frequenza almeno annuale e i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere quelli indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.lgs 152/06.
4. Durante l'esercizio dell'attività, il Gestore deve eseguire gli interventi di ordinaria manutenzione di macchinari e attrezzature, secondo le indicazioni dei fornitori. Tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato.
5. In caso si verifichi un guasto, un incidente o imprevisto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione deve provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione.
6. La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.
7. Relativamente alla messa in esercizio e messa a regime dei nuovi impianti e di quelli soggetti a modifica sostanziale si prescrive che:
  - a. La Società almeno 15 (quindici) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi impianti, deve darne comunicazione alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune di San Vito Al Torre, all'Azienda Sanitaria Universitaria

Friuli Centrale e all'ARPA Dipartimento di Udine.

b. Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in 45(quarantacinque) giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare agli Enti di cui alla precedente lettera a) la data di messa a regime dell'impianto.

c. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera a) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto decorrenti dalla data di messa a regime (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

### **Scelta dei metodi analitici negli autocontrolli**

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia che l'applicazione di detti metodi prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG [http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti\\_e\\_presentazioni/linee\\_guida.html](http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html) [http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/hp/news/Elenco\\_metodiche\\_campionamento\\_analisi\\_emissioni\\_industriali.html](http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/hp/news/Elenco_metodiche_campionamento_analisi_emissioni_industriali.html) o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli Enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate. Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

## **10. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali**

**1)** Si autorizza, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, il Legale Rappresentante pro tempore della ditta Corradini S.r.l., titolare dell'insediamento adibito ad attività di stoccaggio e recupero di rifiuti metallici, sito in via Remis n. 20, località Nogaredo, foglio 1 mappali 89/2, 92/1, 92/2, 92/4 e 92/8 in Comune di San Vito al Torre, ad effettuare, nei punti individuati nelle planimetrie allegata, lo scarico sul suolo delle acque reflue costituite da:

- acque meteoriche di dilavamento, che vengono a contatto con sostanze e

materiali inquinanti connessi con l'attività esercitata nell'insediamento.

**2)** Si classificano come acque reflue industriali le acque reflue di cui si autorizzano gli scarichi ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152.

**3)** Lo scarico ed il sistema di scarico devono mantenere inalterate le caratteristiche tecniche descritte in premessa, fatte salve le eventuali modifiche prescritte dal presente atto.

**4)** Gli scarichi autorizzati sono condizionati:

- al rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06;
- al divieto di scarico delle sostanze pericolose indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.

**5)** Al fine di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, l'autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A. qualora il trattamento depurativo effettuato non sia sufficiente a garantire che lo scarico rispetti i limiti di emissione previsti dal precedente punto 4), è fatto obbligo di provvedere ad un ulteriore trattamento, dandone comunicazione alla Regione FVG, Servizio gestione risorse idriche;
- B. con riferimento alla realizzazione degli interventi agli impianti di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque, è fatto d'obbligo di:
  - posizionare tutti i pozzi perdenti costituenti il sistema di scarico in modo che la distanza tra tutti i loro assi sia superiore a quattro volte il loro diametro in ottemperanza alle disposizioni della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
  - comunicare preventivamente al Servizio gestione risorse idriche della Regione autonoma FVG la data di attivazione dello scarico originato dal nuovo assetto fognario e depurativo;
  - far pervenire al Servizio gestione risorse idriche della Regione autonoma FVG, appena conclusi gli interventi, planimetrie, relazione tecnica e congrua documentazione fotografica attestante la completa realizzazione dei previsti adeguamenti dei piazzali, dei sistemi fognari e depurativo, del sistema di scarico, nonché dell'ottemperamento alla succitata prescrizione;
- C. con riferimento alla gestione degli impianti di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque, è fatto d'obbligo di:
  - garantire il confinamento delle acque meteoriche di dilavamento contaminate all'interno dei piazzali confluenti ai relativi depuratori;
  - non svolgere alcuna attività di gestione dei rifiuti, compreso il mero accumulo, né qualunque altra attività che possa contaminare le acque meteoriche di dilavamento, nelle due aree

della superficie indicativa di 50÷100 mq ciascuna localizzate:

- una adiacente al lato sud del capannone, che scarica sul suolo tramite uno dei pozzi perdenti che disperdono direttamente le acque meteoriche dalle coperture;
- l'altra adiacente al lato sud dei piazzali, attigua all'edificio uffici e deposito, che scarica in manufatti esterni ai piazzali;
- mantenere sgombre da qualunque rifiuto o materiale le caditoie e le griglie di raccolta delle reti fognarie dedicate alle acque meteoriche di dilavamento, tutti i componenti dei depuratori ovest ed est, nonché del sistema di scarico, al fine di permetterne l'agevole periodico controllo e manutenzione;
- al termine di ogni evento meteorico di particolare intensità, provvedere alla verifica del buono stato di funzionamento degli impianti e, se del caso, all'estrazione dei fanghi e degli oli dalle vasche di sedimentazione e disoleazione;
- con la frequenza necessaria, e comunque almeno annualmente, provvedere:
  - alle operazioni di pulizia dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque;
  - allo svuotamento e alla pulizia delle varie vasche di sedimentazione, disoleazione e sollevamento;
  - alla verifica dell'efficienza dei dispositivi di blocco automatico del flusso, dei filtri a coalescenza, delle pompe di sollevamento e dei filtri a sabbia quarzite e carboni attivi;provvedendo nel caso ad ogni operazione di manutenzione necessaria per garantire il buon funzionamento degli impianti;

D. è fatto inoltre obbligo di:

- eseguire mensilmente un controllo dei punti di scarico, verificando che non vi siano fenomeni di impaludamento, ristagno di liquami, di rilascio di odori sgradevoli o una diminuzione dell'efficienza del sistema drenante, garantendone la massima efficienza;
- con la periodicità necessaria e comunque almeno annualmente, provvedere all'asportazione dei fanghi e degli altri materiali di risulta provenienti dalla gestione e dalla manutenzione degli impianti di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque, ed al loro allontanamento in conformità alla normativa vigente;

E. tutte le operazioni di gestione e manutenzione della rete fognaria e degli impianti di trattamento, nonché di controllo dello scarico, di cui ai punti precedenti, dovranno essere annotate sul quaderno d'impianto di cui alla successiva lettera I.;

F. almeno 3 volte all'anno, con frequenza indicativamente quadrimestrale in funzione delle effettive precipitazioni, dovrà essere effettuato un controllo analitico significativo dello scarico:

- inizialmente presso l'esistente pozzetto di campionamento localizzato in prossimità dell'angolo nord-ovest dell'insediamento, adiacente al capannone;
- successivamente alla prevista realizzazione, presso il nuovo

“pozzetto di campionamento” localizzato in prossimità del lato nord dell’insediamento, adiacente all’ingresso;  
relativamente ai seguenti parametri:

pH	Rame
Solidi sospesi totali	Stagno
COD	Zinco
Cromo totale	Mercurio
Cromo esavalente	Idrocarburi totali
Ferro	Solventi organici aromatici totali
Nichel	Tensioattivi totali
Piombo	Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti (*)
<p>(*) Così come definiti al punto 2.3.1 dell’Allegato 1 del Manuale ISPRA 75/2011 “in assenza di una precisa definizione del parametro oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti il Gruppo di lavoro propone la seguente definizione: l’insieme dei composti che, dopo i processi di estrazione e purificazione riportati nel metodo UNI EN ISO 9377-2:2002, possono essere rivelati mediante GC-FID, su colonna capillare non polare con tempi di ritenzione compresi tra quelli del n-eicosano (C<sub>20</sub>H<sub>42</sub>) e del n-tetracontano (C<sub>40</sub>H<sub>82</sub>)”.</p> <p>Il prelevamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore. I metodi analitici di ogni parametro dovranno essere riportati sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Nell’impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili Arpa FVG, in analogia alle note ISPRA prot.18712 “Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali” (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito <a href="http://www.isprambiente.gov.it">www.isprambiente.gov.it</a>, ritiene che possano essere utilizzati metodi alternativi purché su richiesta dell’ente competente possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché, sia inequivocabilmente effettuato, il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato. Nell’utilizzo di metodi alternativi per le analisi è plausibile dare priorità, nell’ordine, alle pertinenti norme tecniche CEN, ISO, EPA, alle norme nazionali UNI, UNICHIM o a metodi interni opportunamente documentati.</p>	

- G. almeno 1 volta all’anno dovrà essere eseguito il Saggio di tossicità acuta. Se il campione non è conforme si devono ripetere le analisi, unitamente alla ricerca delle cause della non conformità ed alla loro rimozione;
- H. le analisi di controllo di cui alle precedenti lettere F. e G., dovranno essere firmate da un tecnico abilitato ed iscritto all’albo e pervenire, entro 90 giorni dalla loro esecuzione, alla Regione autonoma FVG, Servizio gestione risorse idriche, ed all’ARPA-FVG. Dovranno inoltre riportare i dati meteorologici, le procedure adottate per il campionamento e le metodiche utilizzate per l’analisi, allo scopo di garantire la rappresentatività del dato fornito. La trasmissione dovrà essere effettuata in modalità telematica.  
Con la medesima frequenza, nel caso di mancata effettuazione o interruzione dello scarico che comporti l’impossibilità di eseguire le analisi di controllo, dovrà esserne fornita notizia e adeguata motivazione;
- I. è fatto obbligo di dotare l’impianto di un quaderno su cui dovranno

essere:

- annotate tutte le verifiche tecniche e le operazioni eseguite presso gli impianti di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque, e del sistema di scarico;
- registrati i casi di interruzione dello scarico per periodi di tempo significativi, tali da aver impedito il regolare svolgimento delle analisi di controllo;
- archiviati i certificati delle analisi autocontrollo.

Il quaderno sopraindicato, ed i dati inerenti alla produzione e movimentazione dei rifiuti, dovranno essere sempre a disposizione delle autorità di controllo;

- J. è fatto obbligo di trasmettere con frequenza annuale alla Regione autonoma FVG, Servizio gestione risorse idriche, ed all'ARPA-FVG, copia del quaderno d'impianto di cui alla precedente lettera I., dei formulari relativi allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla manutenzione degli impianti di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque, e documentazione fotografica attestante gli interventi di manutenzione. La trasmissione dovrà essere effettuata in modalità telematica;
- K. è fatto divieto di recapitare nelle reti fognarie interne reflui non disciplinati dal presente atto.

**6)** Ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06, le modifiche tecniche agli impianti di trattamento delle acque o della rete fognaria afferente, devono essere preventivamente comunicate. Qualora esse determinino uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle oggetto della presente autorizzazione dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

**7)** Rimangono salve le disposizioni previste dalle altre norme vigenti e diverse da quelle citate in premessa.

**8)** Si dichiara decaduta, in quanto sostituita dal presente atto, l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Servizio risorse idriche della Provincia di Udine con il parere ID:2886227 del 07.07.2016, come ribadita dai pareri prot. AMB-GEN-2017-12154 del 23.03.2017 e prot. AMB-GEN-2019-32316 del 01.07.2019 del Servizio AUA e disciplina degli scarichi.

L'Amministrazione regionale provvederà, in data successiva al rilascio della Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 124, comma 11, del D.Lgs. 152/06, ad inviare richiesta di pagamento delle spese sostenute per l'istruttoria al soggetto autorizzato. Qualora questo non provveda al pagamento delle spese entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'autorizzazione allo scarico si intende decaduta.

## **11. Prescrizioni - Misure**

1. Il proponente dovrà monitorare con continuità il traffico prodotto dalla propria attività o ad essa correlabile, adottando conseguentemente nel

**precauzionali e di sicurezza.**

tempo tutte le possibili misure per limitarlo al minimo raggiungendo un adeguato livello di performance ambientale. A tale scopo occorrerà monitorare parametri quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): Tipo mezzo entrante ed uscente, numero transiti/anno, numero transiti/giorno, kg/veicolo, e sviluppare indici specifici di controllo della performance ambientale raggiunta quali ad esempio: nmedi/giorno, numero trasporti/tonnellata rifiuto. I dati ottenuti andranno sintetizzati e riportati in apposite relazioni annuali da inviare al Servizio Valutazioni Ambientali (rif. Decreto n° 3295/AMB del 07/08/2019).

2. Prima della ricezione dei rifiuti da terzi la ditta dovrà verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione. I rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio" dovranno essere accompagnati da certificazione analitica che dovrà essere richiesta a ogni conferimento, salvo che tali rifiuti non provengano continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e costante nel tempo, nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno annuale. Le verifiche analitiche sui rifiuti in ingresso e sui materiali in uscita dovranno essere annotate su un apposito registro.
3. Lo stoccaggio dei rifiuti in impianto, destinati ad operazioni di recupero, non può superare la durata dei tre anni.
4. Deve essere sempre garantito il rispetto dei limiti di emissione acustica di zona.
5. Entro sei mesi dal collaudo dell'impianto dovrà essere effettuata una valutazione dell'impatto acustico.
6. Deve essere presente un deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.
7. Al fine di ridurre l'impatto visivo e limitare il trasporto delle polveri generate dai rifiuti di natura polverosa, da parte degli agenti atmosferici all'esterno dell'impianto, la barriera verde dovrà essere mantenuta ad un'altezza non inferiore ai tre metri.
8. Deve essere previsto un programma di disinfestazione dell'area da aprile ad ottobre onde evitare la proliferazione di zanzare in particolare la zanzara tigre.
9. I contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti stessi, e devono essere mantenuti in adeguato stato di efficienza.
10. Dovrà essere mantenuto all'ingresso dell'impianto un cartello, ben visibile per dimensioni e collocazione, con gli estremi dell'autorizzazione, il nominativo del responsabile tecnico e le caratteristiche dell'impianto.
11. Dovrà essere annotato nel relativo registro, fin dalla presa in carico dei rifiuti, la modalità gestionale a cui il rifiuto sarà sottoposto (esclusivo R13; recupero ex Reg.UE 333/2011; recupero ex Reg.UE 715/2013; recupero ex D.lgs. 152/2006).
12. Deve essere sempre garantito il rispetto della normativa sulla sorveglianza radiometrica, e la tutela dei lavoratori, dell'ambiente e delle persone da radiazioni e la taratura degli strumenti di sorveglianza radiometrica dovrà essere effettuata con frequenza almeno quinquennale.



13. Dovrà essere assicurato adeguato spazio per l'accesso e la movimentazione delle eventuali sorgenti radiogene destinate ad essere depositate nell'area individuata dalla Tavola 1 del 03/04/2020.
14. Al verificarsi di ogni anomalia radiometrica dovrà essere inviata comunicazione alle Autorità Competenti, con trasmissione del Piano di Bonifica.
15. Deve essere indicato su ciascun contenitore o cumulo di rifiuti, il relativo codice CER o natura di materia recuperata, tramite apposita segnaletica, indicando altresì la relativa modalità gestionale (R13, EoW Reg.333/2011, EoW Reg.715/2013, o EoW D.lgs. 152/2006).
16. L'esercizio dell'impianto dovrà essere conforme a quanto previsto dalle norme in vigore per la prevenzione incendi, la conformità delle macchine ai requisiti di sicurezza, alla sicurezza dei lavoratori, anche con riferimento all'altezza ed alla stabilità dei cumuli.

**12. Modalità di verifica, monitoraggio e controllo del progetto approvato**

Il nuovo assetto impiantistico deve essere sottoposto a collaudo. Contestualmente all'inizio dei lavori di realizzazione delle opere si dovrà provvedere alla nomina di un collaudatore con i requisiti di cui all'art 54 della LR 14/2002, con oneri a proprio carico, dandone comunicazione al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione FVG. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del progetto di variante con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.

Fino alla consegna del certificato di collaudo l'impianto dovrà operare secondo le previgenti condizioni e prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con determinazione della Provincia di Udine n. 4911 del 04/10/2016, come modificato dal decreto AUA n. 2932/AMB del 10/07/2019.

**13. Obblighi di comunicazione  
Adempimenti periodici**

In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente dovrà essere data immediata comunicazione scritta via PEC a Regione FVG, al Comuni di San Vito al Torre (UD), A.R.P.A. FVG e Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.

Entro il termine di sei mesi dal collaudo, dovrà essere redatto un piano descrittivo delle azioni di verifica dell'assenza dell'inquinamento del suolo e del sottosuolo da attuare alla dismissione e ripristino dell'area, riportante l'indicazione del numero e dei punti di prelievo a mezzo campionamento e di verifica analitica dei campioni di suolo. I campionamenti dovranno essere effettuati in accordo con quanto previsto dagli allegati della Parte IV Titolo V del D.lgs 152/06, in merito ai campionamenti ed indagini del suolo e sottosuolo.

Al momento della chiusura e dismissione dell'impianto il titolare dello stesso dovrà dimostrare che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente comunicando le risultanze dell'indagine alla Regione FVG e all'A.R.P.A. FVG.

**14. Garanzie finanziarie**

Prima del collaudo dovrà essere prestata una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione FVG per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare di tale

garanzia è fissato in € 163.751,32 calcolato sulla base di una capacità di stoccaggio di 3.989 metri cubi per rifiuti non pericolosi. Lo svincolo della garanzia finanziaria è subordinato alla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura.

**15. Dismissione e ripristino dell'area**

Alla chiusura dell'impianto, la società dovrà provvedere alla completa pulizia del sito e alla eventuale rimozione e corretto smaltimento di pavimentazione o di opere strutturali che risultassero contaminate. La società dovrà inoltre provvedere alla nomina di un collaudatore e comunicare il nominativo al presente servizio. Le operazioni di collaudo finale dovranno concludersi entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori con la consegna al presente servizio del certificato di collaudo finale.

**16. Autorizzazione unica - durata**

Il presente provvedimento costituisce "autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

La durata del presente provvedimento è di **10 anni** decorrenti dalla data del suo rilascio. L'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta della società da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.